I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3754/89 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1989

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, originarie del Marocco (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (1) prevede, nel protocollo n. 1 all'articolo 4, che le preparazioni e conserve di sardine, dei codici NC ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50 originarie del Marocco, siano importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 17 500 tonnellate (peso netto); che per garantire un regolare assorbimento di questo contingente da parte del mercato comunitario, i quantitativi suscettibili di essere collocati su tale mercato non possono superare il 60 % del volume globale del contingente nel corso del primo semestre ed il 35 % di quest'ultimo durante il primo trimestre; che alla fine di ciascun periodo precitato occorre riversare immediatamente nella riserva comunitaria i quantitativi dei prodotti in parola assegnati agli Stati membri e da questi ultimi non utilizzati;

considerando che nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco (2); che è quindi opportuno aprire tale contingente tariffario comunitario per l'anno 1990;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che il settore delle preparazioni e conserve di sardine deve far fronte in talune regioni della Comunità a costrizioni economiche particolari, in particolare in funzione del peso che può avere la produzione di sardine nell'insieme della struttura produttiva della pesca, le quali giustificano che gli sbocchi commerciali tradizionali dei produttori sui mercati esterni, ed in via prioritaria sul mercato comunitario, non siano intaccati; che queste circostanze economiche specifiche rendono necessario che si mantenga, per il periodo di applicazione del presente regolamento, una ripartizione tra Stati membri del contingente interessato;

considerando che data l'evoluzione tradizionale degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel miglior modo possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente soltanto da taluni Stati membri, mentre non sono state registrate importazioni ovvero sono state registrate sporadiche importazioni negli altri Stati membri; che in questa situazione è opportuno prevedere, in una prima fase, da una parte, l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri effettivamente importatori, garantendo agli altri Stati membri l'accesso al beneficio del contingente tariffario quando vengano effettuate importazioni in questi ultimi; che questo sistema di ripartizione permette anche di garantire la riscossione uniforme dei dazi applicabili;

considerando che, per tener conto della possibile evoluzione delle importazioni di detti prodotti negli Stati membri, occorre dividere il volume contingentale in due parti, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri in caso di esaurimento della loro quota iniziale e il fabbrisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 60 % del volume contingentale e stabilire che la seconda parte, che ha un volume del 40 %, costituisce la riserva in cui verranno riversati anche gli eventuali residui delle quote assegnate al momento

(1) GU n. L 99 del 16. 4. 1988, pag. 49.
(2) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

della ripartizione del volume contingentale relativo al primo e al secondo trimestre dell'anno in corso;

considerando che, per ciascun periodo interessato, le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che per tener conto di questa eventualità ed evitare qualsiasi discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro che abbia totalmente utilizzato la sua quota proceda al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente al periodo in questione; che tale prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, allorquando ciascuna delle sue quote è quasi completamente esaurita, e questo per tante volte quante ne permette la riserva per il periodo considerato; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se durante uno dei periodi in questione la riserva comunitaria è quasi completamente esaurita, è indispensabile che gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata della loro quota iniziale e degli eventuali prelievi, per il periodo considerato, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti, originari del Marocco, di seguito elencati è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario qui sotto indicato:

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume contingentale (in tonnellate)	Dati contingentali (in %)
09.1101	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine, della specie Sardina pilchardus	17 500 (peso netto)	0

(1) Codici TARIC: 1604 13 10 * 10
1604 20 50 * 11

Nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento CEE n. 3189/88.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte di 10 500 tonnellate del contingente è ripartita tra taluni Stati membri; le quote corrispondenti al primo trimestre, al secondo trimestre ed al secondo semestre ammontano — rispettivamente — ai quantitativi indicati in appresso:

Stati membri	1° semestre (60 %)		2° semestre (40 %)
	1° trimestre (35 %)	2° trimestre (25 %)	
Benelux	294	210	335
Danimarca	75	54	86
Germania	805	574	920
Grecia	64	46	73
Francia	1 638	1 170	1 872
Irlanda	99	71	113
Italia	52	37	60
Regno Unito	6489	463	741
	3 675	2 625	4 200

3. La seconda parte di 7 000 tonnellate del contingente, ripartita in 2 450, 1 750 e 2 800 tonnellate corrispondenti — rispettivamente — al primo trimestre, al secondo trimestre ed al secondo semestre, costituitsce la riserva comunitaria.

4. Se dei prodotti della specie sono presentati negli altri Stati membri, corredati da una dichiarazione di immissione in libera pratica accettata dai servizi doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente, alle condizioni previste all'articolo 3.

5. Fatto salvo l'articolo 4, gli Stati membri di cui al paragrafo 2, versano senza indugio nella riserva i quantitativi delle quote loro assegnate al momento della ripartizione del volume contingentale relativo al primo ed al secondo trimestre, le quali non siano state utilizzate al 31 marzo ed al 30 giugno 1990.

Articolo 3

Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale fissata all'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione versata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5 o dell'articolo 4 — è utilizzata integralmente, si applicano le disposizioni qui di seguito indicate.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

Articolo 4

Non appena ciascuna delle frazioni della riserva, quali sono definite all'articolo 2, paragrafo 3, è esaurita nella misura dell'80 % almeno, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

In tal caso, essa notifica parimenti la data a decorrere dalla quale andranno effettuati i prelievi sulla riserva comunitaria secondo il disposto dell'articolo 3, secondo e quinto comma, a meno che tali disposizioni non siano già d'applicazione.

Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a riversare nella riserva la totalità della loro quota iniziale e degli eventuali prelievi che risultassero non utilizzati a tale data, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 5

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte per gli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi non appena le pervengono le notifiche, in merito alg rado di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri dello stato di ciascuna frazione della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 4.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce ciascuna frazione della riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'importo allo Stato membro che effettua l'ultimo prelievo.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate o prelevate sulla riserva.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle rispettive quote, man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 7

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. QUILÈS